

# COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P 98030

Cod. 95005740832

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE (Servizio Tecnico-Manutentivo e Servizio Urbanistico)

**BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZIO SU AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al fine di procedere all'assegnazione in concessione per n. 100 giorni di n° 1 area pubblica per la installazione di un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

### RENDE NOTO

è indetto un bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione per n. 100 giorni di n° 1 area pubblica per la installazione di un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, giusta Delibera di Giunta n° 44 del 22/05/2019, con la quale è stata approvata la localizzazione nel territorio comunale :

1) Area nella Villetta Comunale adiacente la via Garibaldi .

#### Art. 1

#### AMPIEZZA DELL'AREA E DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione del suolo pubblico non sarà maggiore di mq. 30 ed avrà una durata di giorni 100.
- 2) Il chiosco deve essere utilizzato esclusivamente dalla ditta alla quale l'area è stata concessa.

#### Art. 2

#### CARATTERISTICHE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO

- 1) Sull'area di mq. 30,00 data in concessione, dovrà essere realizzato un chiosco, destinato esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. ,
- 2) Il chiosco dovrà essere conforme alle tipologie, caratteristiche e dimensioni previste dalle normative vigenti in materia di urbanistica, di igiene, ambiente, sicurezza e risparmio energetico.

Il chiosco dovrà essere provvisto di almeno n. 1 servizio igienico per i lavoratori addetti al chiosco.

3) I costi di realizzazione del chiosco, dei relativi allestimenti, nonché spese tecniche e allacciamenti sono a carico del concessionario.

4) Entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva alla data di aggiudicazione dovrà essere versato l'importo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

5) Il mancato rispetto del termine di 10 giorni, prorogabile unicamente per gravi e documentati motivi, di ulteriori 10 giorni, comporterà la decadenza dall'assegnazione con l'automatica risoluzione del contratto e la cessione gratuita al patrimonio comunale di tutte le opere eventualmente eseguite, nonché l'incameramento delle somme già versate a titolo di risarcimento, intendendo il Comune avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

6) Il concessionario dovrà avere cura della pulizia e del buon andamento della zona ubicata attorno l'area resa in concessione e per un raggio non inferiore a m. 30.00, ponendo all'interno di detto raggio dei cestini gettarifiuti che si inseriscono in maniera idonea nel contesto architettonico della zona.

### **Art. 3**

#### **CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

1) Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà provvedere a stipulare idonea copertura assicurativa, per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 e per la durata non inferiore a 100 giorni rinnovabile automaticamente, da svincolare solo con l'autorizzazione comunale.

### **Art. 4**

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1) Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le persone fisiche e le società costituite o che si costituiranno o cooperative, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto 18 anni;
- b) siano in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
- c) non sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 575/1965 e succ. modifiche (legge antimafia), in caso di ditta individuale a carico del titolare ed in caso di società a carico del legale rappresentante e di tutte le persone indicate dal DPR 252/98;
- d) siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.

Per quanto attiene l'insussistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 575/1965 e succ. modifiche (legge antimafia), in caso di società non ancora costituite, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i partecipanti alla società medesima.

In caso di società già costituita la dichiarazione dovrà essere fornita da tutti i soggetti indicati dal DPR 252/98.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, il possesso dei requisiti professionali di cui all'art 71 del D.Lgs. 59/2010, è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i suddetti requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o, in alternativa, dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

2) I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- il soggetto che presenta domanda come componente di una società non può presentare ulteriore domanda come persona singola;
- non è ammessa la partecipazione al presente bando, quali soggetti distinti, i concorrenti che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- saranno escluse dalla presente procedura di assegnazione le candidature di operatori/società riconducibili (in base ad elementi oggettivi) ad un unico centro decisionale.

3) La domanda potrà essere presentata anche da società non ancora costituita, purchè sia allegata alla domanda medesima dichiarazione, da parte di tutti i futuri soci, del possesso dei requisiti morali e dell'intenzione di costituirsi in società. In caso di aggiudicazione, la società dovrà costituirsi prima del provvedimento di concessione definitiva dell'area con i medesimi nominativi riportati nella sopraccitata dichiarazione.

4) Nell'ipotesi di variazione dei componenti della società, sarà ritenuto motivo di decadenza della concessione dell'area, il mancato possesso dei requisiti richiesti.

**Art. 5**  
**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

- 1) L'assegnazione in concessione verrà effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Nel caso di gara andata deserta e/o non aggiudicata si procederà ai sensi dell'art.57 del Codice dei contratti.

**Art. 6**  
**PREZZO A BASE DI GARA - CANONE**

- 1) Il prezzo a base di gara, a titolo di canone annuo di concessione dell'area, è fissato in € 910,00 (novecentodieci/00) in rialzo.
- 2) Il pagamento del canone deve essere effettuato improrogabilmente entro 20 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

**Art. 7**  
**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.**

- 1) I soggetti interessati alla partecipazione al bando presentano una domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al presente bando, per ogni area messa a bando.
- 2) La domanda dovrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, ovvero inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI SAN TEODORO, Via Vittorio Emanuele n. 13 e dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 5 giugno 2019.

Le offerte presentate saranno aperte giorno 6 giugno 2019, ore 10,00.

- 4) La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: **"DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO SULL'AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO"** ed indicante il nome del mittente.
- 5) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

**Art. 8**  
**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

- 1) A pena di inammissibilità, all'interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:  
BUSTA A), sigillata e controfirmata sui lembi, recante le generalità del soggetto partecipante e la dicitura **"BUSTA A - Documentazione"** contenente:
  - domanda di partecipazione, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando. Nella domanda il richiedente e gli eventuali partecipanti alla società, costituita o da costituire, dovranno dichiarare, pena l'esclusione della stessa:
    - nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale e/o partita IVA e recapito telefonico;
    - possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
    - che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia);
    - possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
    - data e firma leggibile.
  - fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità di tutte le persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni;
  - copia di attestato che dimostri il possesso dei requisiti professionali;

BUSTA B), sigillata e controfirmata sui lembi, recante le generalità del soggetto partecipante e la dicitura "**BUSTA B -Relazione tecnica e servizi aggiuntivi**", breve relazione tecnico-descrittiva del chiosco contenete dimensioni, caratteristiche costruttive e costi di realizzazione e relazione sui servizi aggiuntivi offerti all'Ente rispetto agli obbligatori.

BUSTA C), sigillata e controfirmata sui lembi, recante le generalità del soggetto partecipante e la dicitura "**BUSTA C - Offerta economica**", contenente l'offerta economica espressa in cifre e lettere, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO C).

#### **Art. 9**

#### **VALUTAZIONE DELLE DOMANDE - LA COMMISSIONE DI GARA**

- 1) Le domande pervenute entro i termini saranno valutate da apposita commissione tecnica, formata da tre dipendenti dell'Amministrazione.
- 2) La commissione di gara, che costituisce collegio perfetto, svolgerà la propria attività di valutazione delle offerte al completo.
- 3) I componenti della commissione non percepiranno alcun emolumento e/o indennità.

#### **Art. 10**

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

1. L'offerta più vantaggiosa è parametrata sui seguenti criteri:
  - a) offerta tecnica: la qualità dell'idea progettuale;
  - b) offerta economica: l'incremento dell'importo del canone posto a base di gara.
2. La Commissione disporrà la concessione a favore del candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto, per un massimo di 100 punti, determinato mediante la valutazione dei seguenti criteri:
  - a) offerta tecnica: la qualità dell'idea progettuale (MAX 70 PUNTI):
    - Qualità complessiva espressa nella relazione tecnico-descrittiva dal punto di vista tecnico, architettonico e ambientale (MAX 30 PUNTI);
    - Servizi aggiuntivi offerti all'Ente rispetto agli obbligatori (MAX 40 PUNTI);
  - b) offerta economica (MAX 30 PUNTI)  
incremento dell'importo del canone concessorio posto a base di gara:
    - da € 910,01 sino a € 930,00 - punti 10 -
    - da € 930,01 sino a € 950,00 - punti 15 -
    - da € 950,01 sino a € 980,00 - punti 20 -
    - oltre 980,00 euro - punti 30.
- 3) In caso di coincidenza dell'offerta si procederà mediante sorteggio.

#### **Art. 11**


#### **DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

- 1) La concessione potrà comunque essere sempre revocata con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale per:
  - omessa manutenzione o uso improprio dell'area concessa;
  - degrado della struttura realizzata e dell'area limitrofa;
  - modificazioni, rispetto al progetto originario, non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
  - mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto;
  - perdita dei requisiti richiesti;
  - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
- 2) La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area e pertanto il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area entro un mese dalla decadenza.  
Nel caso la revoca sia per motivi di interesse pubblico, la rimozione a proprie spese del chiosco e il

ripristino dello stato dell'area deve essere immediato.

Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario. In caso di inerzia da parte del concessionario procederà il Comune a spese ed oneri del concessionario.

Dalla Residenza Municipale, li 24/05/2019

  
Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
Tecnico-Manutentiva e Servizio Urbanistico  
E Responsabile Ufficio di Protezione Civile Comunale  
(Geom. Anzalone Carmelo)